

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1783 del 02/04/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n. 21/04 e s.m.i. - DGR n. 1795/16. Societa' Agricola Liberelle I° S.r.l. - Diniego della Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. Det-Amb-2021-3195 del 24/06/2021 e s.m.i. rilasciata per lo svolgimento dell'attivita' IPPC di allevamento intensivo avicolo (Punto 6.6 lettera a. Allegato VIII D.Lgs 152/06, Parte II) svolta nell'installazione esistente sita in comune di Lugo (RA), localita' Voltana, Via Lunga Inferiore n. 86
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1920 del 02/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno due APRILE 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/04 e s.m.i. - DGR n. 1795/16.
SOCIETÀ AGRICOLA LIBERELLE I° S.R.L. - DINIEGO DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) n. DET-AMB-2021-3195 DEL 24/06/2021 E S.M.I. RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO AVICOLO (PUNTO 6.6 LETTERA A. ALLEGATO VIII D.LGS 152/06, PARTE II) SVOLTA NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE SITA IN COMUNE DI LUGO (RA), LOCALITÀ VOLTANA, VIA LUNGA INFERIORE N. 86.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che con Determinazione n. DET-AMB-2021-3195 del 24/06/2021 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al gestore **Società Agricola Liberelle I° S.r.l.**, avente sede legale in comune di Lugo, località Santa Maria in Fabriago, via Mensa, 3 (P.I. 02017580396), per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo avicolo (punto 6.6, lettera a, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) svolta presso l'installazione sita in comune di Lugo, località Voltana, Via Lunga Inferiore n. 86;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. Det-Amb-2021-3195 del 24/06/2021 e s.m.i., presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 16/02/2026 (PG/2026/32399 del 19/02/2026), con cui la **Società Agricola Liberelle I° S.r.l.** (P.I. 02017580396) chiede di non procedere alla realizzazione del cordolo perimetrale previsto in corrispondenza della concimaia coperta per gli effluenti prodotti dall'allevamento, in quanto ritiene di non essere assoggettata all'obbligo di avere uno stoccaggio in azienda date le modalità di gestione degli effluenti che prevedono il carico diretto della pollina nei cassoni dei mezzi di trasporto ed immediato conferimento a impianto di digestione anaerobica;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e s.m.i.* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, in cui in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la V^a Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", di modifica della della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino

e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia - SAE);

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RILEVATO che la documentazione tecnica, presentata a corredo della suddetta comunicazione di modifica, risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA in essere, per cui veniva avanzata **richiesta di integrazioni** da parte di questo Servizio in data 09/03/2026 (ns. PG/2026/43560 del 09/03/2026) con contestuale comunicazione di sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la **documentazione integrativa presentata dal gestore**, per via telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 13/03/2026 (acquisita al ns. PG/2026/47142 del 13/03/2026) dalla quale emerge che:

- l'azienda conferma la cessione totale ad impianto di digestione anaerobica (biogas);
- l'azienda non risulta associata né consorziata con l'impianto di digestione anaerobica destinatario della pollina;
- non sussistono forme associative o consortili finalizzate alla gestione congiunta degli effluenti;
- il contratto di cessione degli effluenti stipulato tra le parti (produttore/impianto biogas) ha una durata di 5 anni, dal 01/12/2025 al 30/11/2030;
- la concimaia non è dotata di pareti laterali, ma solo di copertura;
- la procedura di emergenza, da attivare nei casi previsti dalla medesima, prevede il deposito temporaneo della pollina all'interno della concimaia aziendale;

RICHIAMATO il Regolamento Regionale n. 2/2024 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con particolare riferimento a:

- **art. 2, lettera qq)** *"impresa associata"* : l'impresa che ha, con altra impresa, un vincolo negoziale, scaturente da un contratto di società o da un contratto di rete, di durata pari o superiore a dieci anni;
- **art. 12, comma 9) e art. 33, comma 13)** *È esonerata dall'obbligo di disporre di contenitori di stoccaggio secondo i dimensionamenti previsti nel presente articolo, l'azienda che conferisce la totalità degli effluenti prodotti ad un impianto di digestione anaerobica a cui l'impresa è associata ai sensi dell'articolo 2, lettera qq) o consorziata. In tale caso deve essere garantita una capacità minima di stoccaggio commisurata alla periodicità del conferimento desumibile dal contratto di cessione.*
- **art. 33, comma 14)** *L'azienda che produce effluenti di allevamento per la cessione totale, sia come rifiuto, sia come sottoprodotto ai sensi dell' articolo 184 bis del d.lgs. n.152 del 2006, ad un'industria di fertilizzanti è esonerata dall'obbligo di disporre di contenitori di stoccaggio ai sensi del presente regolamento.*
- **Allegato III, Paragrafo 1.1, lettera b), punto 1:** *Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione, e comunque nel rispetto di quanto disposto ai successivi commi. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita, su non più di tre lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.*

VALUTATO che, da quanto emerge dalla documentazione agli atti, trasmessa dal gestore:

- non sussistono per l'Azienda in oggetto le condizioni di esonero dalla realizzazione della platea di stoccaggio effluenti ai sensi dell'art. 33, comma 14), in quanto l'effluente prodotto viene interamente ceduto ad impianto biogas e non all'industria di fertilizzanti;
- non sussistono per l'Azienda in oggetto le condizioni di esonero dalla realizzazione della platea di stoccaggio effluenti ai sensi art. 12, comma 9) e art. 33, comma 13) in quanto l'esonero qui disposto riguarda esclusivamente il dimensionamento dello stoccaggio, e non la presenza o meno dello stesso, della quale viene confermata la necessità;
- non sussistono per l'Azienda in oggetto le condizioni di esonero dalla realizzazione della platea di stoccaggio effluenti con dimensionamento standard ai sensi **art. 12, comma 9) e art. 33, comma 13)** in quanto l'azienda non risulta associata né consorziata con l'impianto di digestione anaerobica destinatario della pollina, né il contratto di cessione risulta avere una durata superiore ai 10 anni;
- la concimaia risulta necessaria per fronteggiare situazioni emergenziali come da procedura di emergenza definita dalla ditta ;
- la necessità di dover dotare l'allevamento di una concimaia, impone l'obbligo per l'Azienda di realizzarla in conformità ai criteri costruttivi definiti dal regolamento regionale n. 2/24 Allegato III, Paragrafo 1.1, lettera b), che prevede nel caso specifico la presenza di cordolo perimetrale (fatte salve altre soluzioni);

DATO ATTO che, in esito alle succitate valutazioni, con nota del 17/03/2026 ns. PG/2026/48873, questo SAE di Arpae ha trasmesso alla Società Agricola Liberelle I° S.r.l. (P.I. 02017580396) la **comunicazione di motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e smi**, all'accoglimento della modifica non sostanziale prospettata in data 16/02/2026 (ndr. richiesta di non procedere alla realizzazione del cordolo perimetrale) assegnando un termine di 10 giorni per la risposta a tale comunicazione;

RILEVATO che, alla data del 31/03/2026, non risultano pervenute osservazioni da parte del gestore, e che pertanto lo stesso non ha osservato in merito ai motivi ostativi nei termini previsti dalla nota inviata in data 17/03/2026 da questo Servizio;

CONSIDERATO pertanto che i motivi ostativi di cui alla ns. nota del 17/03/2026 - PG/2026/48873 permangono, ovvero non sussistono per l'Azienda in oggetto le condizioni di esonero dalla realizzazione della platea di stoccaggio, e pertanto la stessa deve essere realizzata secondo i criteri dimensionali e costruttivi definiti dal R.R. n. 2/2024 (nel caso specifico la platea deve essere dotata di cordolo perimetrale);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del Responsabile del Procedimento amministrativo, Ing. Marcella Chiri, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE

DETERMINA

1. **di diniegare, sulla base delle motivazioni espresse nelle premesse, l'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**, comunicata in data 16/02/2026 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (acquisita al ns. PG/2026/32399 del 19/02/2026) **alla ditta Società Agricola Liberelle I° S.r.l.**, avente sede legale in comune di Lugo, località Santa Maria in Fabriago, via Mensa n. 3 (P.I. 02017580396) ed allevamento sito in Comune di Lugo, località Voltana, Via Lunga Inferiore n. 86;
2. **di dare atto** che le motivazioni di cui in premessa ricomprendono, quali parti integranti del presente atto, tutti i documenti istruttori depositati agli atti di questo Servizio e citati nelle premesse;
3. **di inviare**, ai sensi della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1795/2016, il presente atto alla Ditta, al Comune e ad eventuali Enti interessati per il tramite dello SUAP territorialmente competente;
4. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente atto;
5. **di dare atto altresì** che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
7. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della

L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;

8. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

9. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

LA TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE
“AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA”
Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.